

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CGF (2014/2015)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 luglio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. N. 181/DIV del 9.6.2014)

La C.G.F. presa atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31.12.2014 FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Lerda Franco ridetermina la sanzione della squalifica alla data del 30.9.2014.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 1 (UNO) AL SIG. LUCA PIAZZI**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 (€ DUEMILA/00) ALLA SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ART. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG. LUCA PIAZZI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 5, COMMA 1 CGS** (Delibera C.D.N. Com. Uff. 92/CDN del 27/06/2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Sudtirol S.r.l. di Bolzano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE FRANCESCO SCARPA, DEI SIGG. QUIRICO MANCA, SANTANIELLO ORLANDO E DELLA SOCIETÀ AC SAVOIA 1908 SRL SSD, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS, DALLE INCOLPAZIONI LORO ASCRITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 72 COMMA 5 NOIF, E 21, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 7352/581 PF13-14AM/MA DEL 10.6.14 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 92/CDN del 27.6.2014)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale, a norma dell'art. 72 n. 5 N.O.I.F., commina:

- al calciatore Francesco Scarpa la sanzione dell'ammenda di €500,00;
- ai dirigenti Quirico Manca e Orlando Santaniello la sanzione dell'inibizione di mesi 1 per omesso controllo;
- alla società A.C. Savoia 1508 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €1.000,00.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 luglio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete